

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA DEGAETANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

(ALL.2)

Partinico li 15.01.2021

Spett.le

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.a.

A mezzo p.e.c.: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: trasmissione sentenza n. 12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo, sezione lavoro, nel giudizio promosso da Costanza Onofrio + 15 contro S.A.S. s.c.p.a..

Con riferimento a quanto in oggetto allego per Vostra opportuna conoscenza la sentenza della corte di appello di Palermo che ha rigettato l'appello avverso la sentenza n. 3462/2018 del Tribunale di Palermo, sezione lavoro.

L'appellante è stato altresì condannato al pagamento delle spese legali in favore della Società resistente.

Lieto per l'esito del giudizio mi riservo di trasmettere fattura per la liquidazione dei compensi pattuiti.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Avv. Nicola Degaetano



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) dott. Michele De Maria | Presidente |
| 2) dott. Cinzia Alcamo | Consigliere |
| 3) dott. Claudio Antonelli | Consigliere relatore |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.293 R.G.A. 2019, promossa in grado di appello

DA

COSTANZA Onofrio, DI VANNI Giovanna, FILIPPONE Salvatore, GUTTUSO Francesca, LA MANNA Giovanna, LO FORTE Maria, LO VERDE Riccardo, MELI Giuseppa, MELODIA Vincenza, MORTELLARO Carmela, MUSSO Rosa Maria, PERNICE Letizia, PRIOLO Paola, SPATARO Giuseppe, TAGLIAVIA Grazia e VITALE Anna, elettivamente domiciliati in Palermo, nella Via Emerico Amari n° 94, presso lo studio dell'Avv. Daniele Dalfino e dell'Avv. Sergio Scibetta, dai quali sono rappresentati e difesi.

- **Appellanti** -

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.c.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Palermo, nella via M.Stabile n.213, presso lo studio dell'avvocato Nicola Degaetano, dal quale è rappresentata e difesa.

- **Appellata** -

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con sentenza n.3462/2018 il Tribunale di Palermo G.L. ha respinto la domanda degli appellanti in epigrafe volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'ambito del rapporto di lavoro da ognuno di loro intrattenuto alle dipendenze della Multiservizi spa con conseguente condanna della società odierna appellata, asserita cessionaria della azienda, al pagamento delle differenze a titolo di retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) pari ad euro 104,71 mensili ciascuno.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze della SAS fosse nuovo rispetto a quello già intrattenuto con

Firmato Da: ANTONELLI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3652b885580fc32a5b8ae43aae3859bb
Firmato Da: DE MARIA MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 42ab795458907b8a3126b768132d7bd - Firmato Da: ANTONELLI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3652b885580fc32a5b8ae43aae3859bb



Multiservizi spa che era cessato dal 31/10/2012 a seguito del licenziamento loro irrogato da quest'ultima spa e non impugnato.

2) Avverso tale sentenza hanno proposto appello i lavoratori spiegando i seguenti motivi:

-il Tribunale ha accolto erroneamente l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento pur non avendo la società dato prova della comunicazione del recesso con conseguente inefficacia dello stesso il cui accertamento essi affermano di potere chiedere in qualsiasi momento col solo limite dei termini di prescrizione;

- tale licenziamento *"in realtà era simulato in quanto la generalità dei dipendenti non ha interrotto la propria attività lavorativa in favore della medesima compagine aziendale"* e pertanto essi *"non avevano alcun concreto interesse, anche ai sensi dell'art. 100 cpc, ad impugnare il simulacro di un licenziamento"*;

- solo nel mese di novembre 2012, con la consegna della prima busta paga, essi avevano riscontrato il mancato riconoscimento della RIA, ma a tale data il termine per impugnare il licenziamento era spirato;

- il Tribunale ha ommesso di considerare che la successione di azienda si era realizzata per legge ex art. 20 l. r. n. 11/2010 e dunque in data antecedente alla irrogazione dei licenziamenti.

Ribadiscono, poi, gli appellanti, i noti principi sulla conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

Concludono chiedendo, *"previo accertamento dell'inefficacia del licenziamento collettivo"*, l'accertamento del loro diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze del cedente e l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità.

All'udienza del 7 gennaio 2021, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 83 D.L. n.18/20, convertito nella legge n. 27/2020 e modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.

3) L'appello è infondato

Con il ricorso in primo grado gli odierni appellanti, sull'asserito presupposto del trasferimento del loro rapporto di lavoro alla SAS scpa quale conseguenza della successione di questa a Multiservizi spa nell'esercizio dell'attività produttiva, avevano chiesto il mantenimento del diritto alla anzianità maturata presso la cedente e la condanna della cessionaria al pagamento della RIA.

A fronte delle argomentazioni del Tribunale che ha escluso la dedotta prosecuzione del rapporto e rilevato la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la SAS per effetto della risoluzione di quello già alle dipendenze di

Firmato Da: DE MARIA MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 42ab785458907d9a3126b788132a2bd - Firmato Da: ANTONELLI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3652b8a85580fc32a5b9e433a3305b



Multiservizi, essi, solo in questo grado, hanno affermato il difetto di prova della comunicazione del licenziamento e chiesto l'accertamento della inefficacia del recesso.

Tale domanda è palesemente nuova, essendo stata formulata solo in questo grado, e pertanto è inammissibile.

Parimenti le dedotta "simulazione" del licenziamento in considerazione della circostanza che essi non avevano mai cessato di prestare l'attività lavorativa nel medesimo contesto aziendale, oltre a costituire una deduzione nuova, è chiaramente ininfluente ai fini della decisione, come inconferente è la circostanza che essi si sarebbero avveduti del mancato riconoscimento della pregressa anzianità solo nel mese di novembre 2012, con la consegna della prima busta paga, e infondato è il dedotto difetto di interesse alla impugnazione del recesso in conseguenza della prosecuzione della loro attività lavorativa.

Invero, premesso che gli odierni appellanti, nel ricorso di primo grado, avevano dato conto della definizione, con l'accordo sindacale del 27 luglio 2012, della procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91, promossa dal Liquidatore della Multiservizi per la cessazione di ogni attività e che aveva riguardato tutto il personale dipendente, del quale essi facevano parte (così smentendo essi stessi di non avere conosciuto, per esserne stati destinatari, del recesso) è evidente che anche i vizi del licenziamento, eventualmente correlati al tentativo di vanificare la tutela dei diritti dei lavoratori nel fenomeno circolatorio, dovevano essere fatti valere con l'apposita impugnativa proprio al fine di fare accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, donde anche la sussistenza dell'interesse ad impugnare il licenziamento anche nella persistenza della attività lavorativa; in mancanza l'atto risolutivo non impugnato nel termine di legge ha prodotto i suoi effetti, e, pertanto, l'unico titolo del rapporto di lavoro con il cessionario è il contratto con questi stipulato il 2/11/2012 che è nuovo rispetto a quello già intercorso (e risolto) con la cedente, con conseguente infondatezza della pretesa a mantenere il trattamento economico di anzianità maturato nel rapporto cessato.

E' noto, infatti, che il cessionario subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano e dunque, per quanto concerne i rapporti di lavoro, in quelli in atto esistenti con il cedente o per i quali sia pendente il termine per l'impugnativa con onere del lavoratore di proporla nel termine di legge.

Il principio, già affermato da questa Corte, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, con indirizzo consolidato, ha affermato che l'applicabilità dell'art.2112 cc presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell'azienda (in termini Cass. n. 4598 del 2015; Cass. 7517 del 2010; Cass. 4130 del 2014; Cass. n. 3041 del 2012; Cass. 12441/18; Cass. n. 4622/19).

Nel caso in esame, come accertato dal Tribunale, la scansione temporale degli eventi (licenziamento del 31/10/2012 non impugnato, nuova assunzione del 2/11/2012) impone di escludere tale vigenza.

ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Settim: 3652b6d65580fc32af5b8e133a3e3365f0 Firmato Da: ANTONELLI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Settim: 42eb79f45880071b8a3126b768132d2bd

Sentenza n. 12/2021 pubbl. il 15/01/2021

Né, come mostrano di ritenere gli appellanti, può essere invocato, quale fonte del diritto qui azionato, l'art. 20 l. r. n. 11/2010.

Al riguardo va detto che sulla vicenda circolatoria che qui viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata (v. sent. n.843/2014) e a tale orientamento intende dare continuità anche alla luce della relativa conferma da parte della Corte di Cassazione (sent. n. 24803/2015).

Si è quindi rilevato che l'art. 20 della L.r. n. 11/2010 (rubricato: *“Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione”*), dopo avere premesso, al comma 1, che, *“al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione”*, ed avere individuato, al comma 2, le aree strategiche della Regione, tra le quali, per quanto qui rileva, quella dei servizi ausiliari (lett. b), al successivo comma 6 ha disposto che, *“al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”*.

Il citato comma 6 ha natura soltanto programmatica, in quanto diversamente opinando si realizzerebbe un improprio di manodopera contrario all'art. 41 Cost. (arg. da Corte Cost. n. 78/1958), con la conseguenza che il supposto diritto a transitare alle dipendenze della Sas non derivava direttamente da tale norma, che, invece, rappresenta solo la base normativa del riordino delle società a partecipazioni pubblica regionale.

In altri termini il legislatore ha inteso collegare la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, avrebbero dovuto garantire i livelli occupazionali e “assorbire” il personale già in servizio presso le società disciolte.

Al dato normativo, poi, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi:

- la convenzione quadro per l'affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla Sas stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima, dà atto della *“necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione con le società Multiservizi spa, Biosfera spa, e Beni Culturali spa Gestioni e Servizi, a seguito del processo di accorpamento di cui all'art. 20 della legge regionale 11/2010, alla società consortile SAS Scpa”*;

- la Sas, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla Multiservizi, ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società (897 lavoratori).

Dunque, come del resto già accertato da plurime sentenze di questa Corte confermate dalla Corte di Cassazione e richiamate dagli stessi appellanti, la Sas è subentrata nell'attività economica già svolta da Multiservizi in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all'attività medesima e dipendente dalla Multiservizi stessa e in ciò si è sostanziata l'attuazione di una successione di azienda secondo lo schema normativo di cui all'art. 2112 c.c.

Pertanto, correttamente il Tribunale, in applicazione del citato art. 2112 cc, ha ritenuto che presupposto della pretesa fosse la sussistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cedente alla data del trasferimento, e avendo riscontrato il recesso datoriale non impugnato nel termine di legge ha respinto la domanda.

4) Per quanto suesposto l'impugnata sentenza deve essere confermata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3462/2018, resa dal Tribunale di Palermo G.L. il 16.11.2018.

Condanna gli appellanti a rifondere a controparte le spese di lite del presente grado, che liquida in € 4.320,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n.115/02.

Così deciso in Palermo il 7 gennaio 2021

Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli

Il Presidente
Michele De Maria

ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 42ab79645880f70683126b768132af2bb - Firmato Da: ANTONELLI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3652b08485580fc32a5b09e43aae3558f5b